

Lotto 3

**COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)**



Capitolato speciale dell'assicurazione

**INCENDIO DEL PATRIMONIO
E RISCHI COMPLEMENTARI**

CIG.....

Durata del contratto

dalle ore 24 del:	29/06/2016
alle ore 24 del:	31/12/2019

Sommario

Definizioni

1.0 Norme che regolano l'assicurazione in generale

- 1.1 Prova del contratto
- 1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
- 1.4 Durata del contratto
- 1.5 Recesso in caso di sinistro
- 1.6 Oneri fiscali
- 1.7 Foro competente
- 1.8 Forma delle comunicazioni
- 1.9 Rinvio alle norme di legge
- 1.10 Clausola broker
- 1.11 Coassicurazione e delega
- 1.12 Interpretazione del contratto
- 1.13 Informazione sinistri
- 1.14 Rescissione automatica
- 1.15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

2.0 Norme che regolano l'assicurazione incendio

- 2.1 Rischio assicurato
- 2.2 Esclusioni
- 2.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- 2.4 Ispezione delle cose assicurate
- 2.5 Obblighi in caso di sinistro
- 2.6 Esagerazione dolosa del danno
- 2.7 Procedura per la valutazione del danno
- 2.8 Mandato dei periti
- 2.9 Valore delle cose e determinazione del danno
- 2.10 Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale
- 2.11 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.12 Pagamento dell'indennizzo
- 2.13 Limite massimo di indennizzo

3.0 Norme speciali (sempre operanti)

- 3.1 Fabbricati in condominio
- 3.2 Assicurazione per conto
- 3.3 Valori
- 3.4 Beni in leasing
- 3.5 Colpa grave – Dolo
- 3.6 Rinuncia alla rivalsa
- 3.7 Oneri di ricostruzione
- 3.8 Precisazione sulle cose assicurate
- 3.9 Compensazione tra partite
- 3.10 Anticipo indennizzi
- 3.11 Pagamento dell'indennizzo prima della chiusura di istruttoria
- 3.12 Indennizzo separato per ciascuna partita
- 3.13 Modifica degli enti assicurati
- 3.14 Contiguità e vicinanze pericolose
- 3.15 Danni precedenti
- 3.16 Beni su mezzi di trasporto

- 3.17 Danni materiali consequenziali
- 3.18 Assicurazione con dichiarazione di valore
- 3.19 Copertura nuovi enti – Adeguamento delle somme assicurate – Regolazione del premio
- 4.0 Norme aggiuntive** (operanti solo se indicata la specifica partita e la relativa somma assicurata)
- 4.1 Ricorso terzi/locatari
- 4.2 Indennità aggiuntiva a percentuale
- 4.3 Maggiori spese
- 4.4 Spese di demolizione e sgombero
- 5.0 Norme particolari** (sempre operanti)
- 5.1 Urto veicoli
- 5.2 Perdita pigioni
- 5.3 Beni presso terzi
- 5.4 Onorari periti
- 5.5 Onorari architetti, ingegneri, consulenti
- 5.6 Ricerca guasto da acqua condotta
- 5.7 Acqua piovana
- 5.8 Fenomeni elettrici
- 5.9 Assicurazione del costo di ricostruzione di cose particolari
- 5.10 Veicoli ricoverati
- 5.11 Scioperi – Tumulti e sommosse – Atti vandalici e dolosi – Atti di terrorismo e sabotaggio
- 5.12 Eventi atmosferici
- 5.13 Grandine
- 5.14 Sovraccarico neve
- 5.15 Allagamenti
- 5.16 Gelo
- 5.17 Merci in refrigerazione
- 5.18 Differenziale storico – artistico / opere di abbellimento
- 5.19 Inondazioni e alluvioni
- 5.20 Terremoto
- Scoperti, Franchigie, Limiti di Indennizzo**
- Scheda tecnica**

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Compagnia o Società

L'Impresa Assicuratrice delegataria e le Imprese coassicuratrici (qualora previste)

Contraente

Comune di Lama Mocogno
Via XXIV Maggio, 31 – 41023 Lama Mocogno (MO)
C.F. 00460930365

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione.

Polizza

Il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Scoperto

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Franchigia

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Broker incaricato

Assiteca BSA Srl – Iscrizione R.U.I. n. B163861, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Incendio

Combustione - con fiamma - di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Implosione

Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi, per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Fabbricati

Le intere costruzioni edili - o porzioni di esse - complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, compresi i relativi impianti fissi - idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne, impianti sportivi in genere e altri impianti o installazioni, compresi impianti fotovoltaici, considerati immobili per loro natura o destinazione; cabine elettriche, centrali termiche, box, recinzioni, cancellate e mura, tettoie e altre pertinenze; affreschi, mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché fissi ed infissi, opere di fondazione o interrato; di proprietà del Contraente o in locazione e/o detenuti a qualunque titolo dal Contraente medesimo, comunque costruiti e ovunque ubicati, adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente l'attività del Contraente, compresi i fabbricati di proprietà, in locazione e/o uso e/o comodato, che questi abbia concesso in locazione, uso o comodato a terzi, indipendentemente dall'utilizzo cui vengono destinati. Sono compresi, se ed in quanto facenti parte della proprietà del fabbricato: tappezzerie, tinteggiature, parquet e moquettes.

Relativamente ai Fabbricati di proprietà del Contraente costituenti il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, l'assicurazione deve intendersi valida per i beni ascrivibili a tale patrimonio se ed in quanto non risultino assicurati con distinto contratto dall'ACER - Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena quale soggetto gestore dell'anzidetto patrimonio di E.R.P. per conto degli Enti proprietari.

Contenuto

Tutto quanto costituisce arredo in genere, macchine per ufficio, macchinari, impianti ed attrezzature non al servizio dei fabbricati, impianti di illuminazione e semaforici, cancelleria, attrezzature ed impianti delle scivvie ed impianti di risalita, materiale didattico, vestiario in genere, merci, scorte e materiali di consumo in genere, compresi Esplosivi nonché Infiammabili e Merci speciali (per quanto necessario all'esercizio dell'attività), Valori, Oggetti d'arte e Cose particolari (come da rispettive definizioni), raccolte e collezioni; nonché ogni altro bene mobile - anche se qui non espressamente menzionato - utile o necessario per l'esercizio dell'attività del Contraente / Assicurato; Il tutto di proprietà del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità o custodia o concesso in uso o comodato a terzi, anche temporaneamente, a qualunque titolo, compresi i beni di amministratori e dipendenti, posto sottotetto di fabbricati ed anche all'aperto per la sua natura e destinazione d'uso.

Resta escluso unicamente quanto rientra nella definizione di Fabbricati nonché, salvo diversa pattuizione risultante in polizza, i veicoli iscritti al PRA.

Valori

Denaro, titoli di credito e valori bollati, gioielli, metalli preziosi (oro, argento e platino), oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso, buoni pasto, tickets restaurant, buoni benzina, il tutto del Contraente/Assicurato o di terzi, ove il Contraente/Assicurato stesso ne sia in possesso, ne sia o non responsabile. In relazione all'eventuale esercizio di farmacie comunali, sono comprese le ricette farmaceutiche con l'intesa che il valore assicurato è costituito dal credito che la ricetta rappresenta. Detto credito si determina detraendo l'importo del ticket incassato dal prezzo del farmaco indicato sulla fustella.

Oggetti d'arte

Quadri, dipinti, affreschi e mosaici; sculture, statue, gessi, reperti in ceramica e simili, bronzetti e cere; reperti archeologici; libri antichi; pergamene, manoscritti, carteggi e altri documenti storici, compresi manifesti, locandine e fotografie d'epoca; arredi e mobili antichi, arazzi, tappeti; cimeli, costumi, armi e uniformi d'epoca; e in genere ogni oggetto ed opera d'ingegno avente carattere e pregio storico e/o artistico, anche secondo previsione del T.U. sui beni culturali di cui al D.lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii.

Cose Particolari

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato.

Inflammabili

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi", che rispondono alle seguenti caratteristiche, precisato che il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V e ss. mm. e ii.:

Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C.

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Merci speciali

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

- D1 polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - celluloide (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo;
- D2 se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cottoni sodi;
- D3 se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche, piume o piumino.

Inondazioni e/o Alluvioni

Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata, sempre che detto pagamento - in deroga all'art. 1901 C.C. - avvenga entro i 45 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi possono essere pagati alla Società anche tramite del Broker incaricato.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

1.4 Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

1.5 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, compreso - nel solo caso in cui sia la Società a recedere dal contratto - l'importo corrispondente al rateo di imposte.

1.6 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.

1.7 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo dove ha sede legale il Contraente.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione, sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

1.8 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telegramma o telefax o e.mail.

1.9 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

1.10 Clausola broker

Il Contraente si avvale, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker incaricato, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura percentuale pari al **12 %** (DODICI per cento) del premio imponibile dell'assicurazione.

1.11 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;

- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.12 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.13 Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza semestrale ed entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l'elenco dei sinistri denunciati, recante:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e relativa data della liquidazione ovvero importo posto a riserva;

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

1.14 Rescissione automatica

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

1.15 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Al fine di assicurare la tracciabilità gli strumenti di pagamento devono recare il CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al contratto. Ai sensi della richiamata normativa, qualora la Società non assolva tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto.

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

2.1 Rischio assicurato

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, implosione;
- autocombustione (combustione spontanea senza sviluppo di fiamma);
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- acqua condotta, fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o raffreddamento;
- caduta di velivoli in genere, loro parti e/o cose trasportate;
- bang sonico determinato dal superamento del muro del suono da parte di velivoli in genere;
- caduta di satelliti artificiali e corpi celesti;
- caduta di ascensori, montacarichi, servoscale o simili, compresi i danneggiamenti all'impianto;

La Società risarcisce altresì:

- i danni materiali causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di raffreddamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i danni da scoppio, alla macchina o all'impianto, se l'evento è determinato da difetti di materiali, fermo il diritto della Società di rivalersi verso il fabbricante della macchina o dell'impianto.
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni, fatta eccezione per i danni da gelo e per quelli verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti;
- i guasti causati da terzi e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire, decontaminare, disinquinare, nonché per il trattamento speciale dei residui, anche tossico nocivi, del sinistro, entro il limite del 10% dell'ammontare del danno indennizzabile di ogni sinistro;
- le spese necessarie per rimuovere, ripulire, decontaminare, collocare temporaneamente in altro luogo e successivamente ricollocare gli enti mobili illesi o parzialmente danneggiati, entro il limite di euro 50.000,00 per sinistro, con prestazione della garanzia a primo rischio assoluto.

2.2 Esclusioni

Salvo diversa pattuizione risultante in polizza, sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in conseguenza di eventi atmosferici;
- c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura o corrosione;
- h) non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

2.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

2.4 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

2.5 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro 30 giorni da quando il proprio ufficio competente per la gestione delle assicurazioni ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente causa del sinistro;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto, ragionevolmente, dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività, senza che questo possa comportare pregiudizio alcuno al suo diritto all'indennizzo dei danni.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le ulteriori misure del caso, senza che questo possa comportare pregiudizio alcuno al suo diritto all'indennizzo dei danni.

2.6 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

2.7 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo in eccesso a quanto previsto nella norma "onorari dei periti".

2.8 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto a quanto previsto dalla norma "obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore delle cose medesime al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti;
- d) procedere alla stima comprese le spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e quant'altro previsto.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dai periti nel verbale definitivo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

2.9 Valore delle cose e determinazione del danno

Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, gli impianti, le attrezzature, l'arredamento e quanto alla voce "Contenuto" il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per gli oggetti d'arte e preziosi il valore di mercato al momento del sinistro,

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della relativa indennità come se la estensione valore a nuovo non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina la indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo;
- 2) agli effetti delle norme di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo; tale disposizione si applica esclusivamente nel caso in cui il Contraente rinunci a quanto previsto dalla "norma di rivalutazione";
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se da ciò non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dall'atto di liquidazione parziale o amichevole o di emissione del verbale definitivo di perizia.

Resta tuttavia convenuto, a deroga di quanto sopra, che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola.

Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione.

2.10 Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile - nel caso in cui il Contraente non adempia a quanto previsto dalla norma **3.19 Copertura nuovi enti - Adeguamento somme assicurate - Regolazione del premio** - si conviene che non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, sempreché questa rientri entro il limite del 20% della somma assicurata ad ogni singola partita. Se detto limite del 20% risultasse superato, il disposto del citato articolo del Codice Civile si applicherà solo sull'eccedenza.

Si conviene altresì che i disposti dell'art. 1907 del Codice Civile non troveranno applicazione per la partita Contenuto, per la quale le garanzie tutte della presente polizza devono intendersi prestate a Primo Rischio Assoluto.

Non si farà inoltre luogo all'applicazione della regola proporzionale per sinistri nei quali l'indennizzo non sia superiore a Euro 25.000,00.

2.11 Assicurazione presso diversi assicuratori

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto del presente contratto. Resta fermo l'obbligo dell'assicurato, in caso di sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori. Nel caso di coesistenza di più assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e nei limiti previsti per lo specifico danno dal presente contratto.

2.12 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto alla lett. d).della norma 2.2 Esclusioni.

2.13 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

3.0 NORME SPECIALI

(Sempre operanti)

3.1 Fabbricati in condominio

Qualora si assicuri una porzione di fabbricato facente parte di un più ampio immobile, l'assicurazione comprende anche la quota, relativa a detta porzione, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune o poste a servizio comune.

3.2 Assicurazione per conto

Relativamente ai fabbricati che non siano di proprietà del Contraente, l'assicurazione deve intendersi stipulata in nome e per conto del proprietario.

3.3 Valori

Fermo il limite della somma assicurata alla partita Contenuto, la garanzia è estesa ai Valori sino alla concorrenza del 5% della somma garantita alla partita stessa, con il limite massimo di Euro 50.000,00 per sinistro.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società, in caso di sinistro, risarcirà le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, fino ad un massimo di Euro 300,00 per titolo.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le Parti:

- a) che l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- b) che il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- c) che la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- d) che il Contraente o l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

La Società risponde sino alla concorrenza del limite suindicato, intendendo esclusa l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

3.4 Beni in leasing

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere macchinari e/o attrezzature o altri enti in "Leasing" o forme simili di locazione e/o uso, già coperte di garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo tra le Parti si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);
- b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza, ma non previsti dalla copertura suddetta;
- c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari e/o attrezzature integralmente già assicurate.

3.5 Colpa grave - Dolo

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente.

La Società risponde altresì dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave o dolo delle persone di cui l'Assicurato è tenuto a rispondere a termini di legge. E' escluso il caso di dolo degli amministratori.

3.6 Rinuncia alla rivalsa

A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice Civile, la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti assistiti, fornitori, incaricati e collaboratori in genere (compresi volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, di società controllate e collegate, nonché nei confronti di associazioni, circoli, patronati ed enti in genere, senza scopo di

lucro, che possano collaborare con il Contraente per le sue attività ovvero utilizzare suoi locali, attrezzature o altri beni garantiti dalla presente assicurazione, salvo in caso di dolo. La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di qualunque altro soggetto il Contraente e/o l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, ferma l'eccezione del caso di dolo.

La suindicata rinuncia alla rivalsa da parte della Società ha validità alla condizione che l'Assicurato rinunci all'analogo diritto allo stesso spettante a termini di legge.

3.7 Oneri di ricostruzione

Le parti si danno atto che relativamente alla partita "Fabbricati", sono compresi i costi e/o gli oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica per la ricostruzione dei fabbricati, in caso di sinistro, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

3.8 Precisazione sulle cose assicurate

La Società dà e prende atto che con la presente polizza il Contraente intende assicurare ed assicura tutto quanto costituisce il complesso patrimoniale e quanto contribuisce direttamente ed indirettamente all'attività, fatta eccezione per i terreni sui quali insistono i fabbricati. In caso di sinistro, qualora una determinata cosa e/o bene non trovassero precisa assegnazione in una delle partite di polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia e controversa, questi verranno attribuiti alla partita "contenuto".

3.9 Compensazione fra partite

L'eccedenza tra somma assicurata e valori accertati, che si riscontrasse al momento del sinistro su una o più partite, viene riportata sull'insieme delle partite che risultassero insufficientemente assicurate - purché per queste sia previsto un tasso di premio uguale o inferiore - mediante ripartizione proporzionale alle insufficienze riscontrate.

E' facoltà dell'assicurato effettuare tale trasferimento anche dalla partita riguardante la "Indennità aggiuntiva a percentuale", se resa operante, rinunciando ovviamente in proporzione all'eventuale risarcimento da quest'ultima derivante.

3.10 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, fino ad un massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, con il massimo di Euro 1.000.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare presunto del danno sia superiore a Euro 25.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

3.11 Pagamento di indennizzo prima della chiusura di istruttoria

A parziale deroga di ogni diversa previsione dell'assicurazione l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, o di anticipi dello stesso, anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché s'impegni a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

3.12 Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra la parti che, in caso di sinistro e dietro richiesta dell'Assicurato, tutto quanto previsto dalle norme relative alla valutazione e al pagamento dell'indennizzo, sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai fini delle anzidette norme, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati, come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Si conviene pertanto tra le parti che il pagamento delle indennità potrà essere eseguito, per ciascuna partita colpita da sinistro, non appena espletate le modalità ad essa relative, senza la necessità di provvedere in via preliminare alla definizione della globalità delle partite sinistrate.

3.13 Modifica agli enti assicurati

Ogni opera di modificazione o di ampliamento dei fabbricati assicurati deve intendersi compresa nell'assicurazione senza alcun obbligo di comunicazione alla Società purché tale opera non comporti un mutamento della natura del rischio considerato in polizza.

3.14 Contiguità e vicinanze pericolose

Il Contraente Assicurato è esonerato dall'obbligo di dichiarare l'esistenza - in contiguità immediata o comunque nelle vicinanze dei fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate - di cose o condizioni in grado di aggravare il rischio in relazione alle garanzie prestate dalla presente polizza.

3.15 Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nel quinquennio precedente la data di effetto della presente assicurazione, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

3.16 Beni su mezzi di trasporto

Le garanzie prestate a termini di polizza si intendono operanti anche per i beni posti su mezzi di trasporto in sosta, sia di proprietà dell'Assicurato, sia di terzi, anche durante l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico.

3.17 Danni materiali consequenziali

La Società risarcisce i danni materiali agli enti assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prevista l'assicurazione, ma subito "in conseguenza" di questi eventi, senza l'intervento di circostanze indipendenti.

3.18 Assicurazione con dichiarazione di valore

Il valore degli enti assicurati, al momento della stipulazione del presente contratto, è stato definito dai servizi tecnico patrimoniali del Contraente. Tale valutazione viene ritenuta congrua dalla Società e, per quanto non sia considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 - 2° comma - del Codice Civile, si conviene - in deroga a quanto diversamente stabilito - di escludere in caso di sinistro l'applicazione della regola proporzionale, alla condizione che il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione annuale delle variazioni intervenute per inclusione o esclusione di enti, come previsto dalla successiva norma **3.19 Copertura nuovi enti - Adeguamento somme assicurate - Regolazione del premio**.

In caso contrario, la presente norma si intenderà abrogata e troverà applicazione quanto previsto dalla norma **2.10 Assicurazione parziale**.

3.19 Copertura nuovi enti - Adeguamento somme assicurate - Regolazione del premio

Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dalla scheda tecnica ed è definito alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo in conseguenza di acquisizioni e/o alienazioni di beni, restando precisato che:

- per acquisizione deve intendersi sia l'acquisto, sia la presa in consegna di beni a qualsiasi titolo;
- per alienazione deve intendersi sia la vendita sia la cessazione d'uso di beni a qualsiasi titolo.

Ciò premesso, per comprovare l'inclusione e/o l'esclusione di beni farà fede la documentazione amministrativa del Contraente, inteso che l'assicurazione conserva la sua efficacia rispetto al nuovo stato delle cose, senza obbligo di comunicazioni preventive da parte del Contraente stesso, il quale è viceversa obbligato a comunicare, entro 120 giorni decorrenti dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, le acquisizioni e alienazioni intervenute nel corso del medesimo periodo, al fine di consentire alla Società di procedere:

- a) alla determinazione e alla regolazione del premio definitivo per il periodo assicurativo annuo trascorso, con l'intesa che il relativo importo - in aumento o in diminuzione rispetto al premio corrisposto in via anticipata - verrà convenzionalmente imputato nella misura del 50%;
- b) al conteggio del premio dovuto a saldo del periodo assicurativo annuo in corso.

Le differenze attive o passive risultanti dall'adeguamento e/o regolazione devono essere pagate dalla parte debitrice nei 45 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente, restando convenuto che le eventuali differenze passive verranno rimborsate al Contraente al netto delle imposte.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva eventualmente dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (premio a deposito più conguaglio)

4.0 NORME AGGIUNTIVE

(Operanti solo se indicata la specifica partita e la relativa somma assicurata)

4.1 Ricorso terzi /locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, per ogni sinistro fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e spese - quale civilmente responsabile - ai sensi di Legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e amministratori dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni nonché le cose sugli stessi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Riguardo alle spese giudiziali trova applicazione l'art. 1917 del Codice Civile.

4.2 Indennità aggiuntiva a percentuale

Sull'importo di ogni sinistro indennizzabile, relativamente alle partite per le quali è previsto l'indennizzo di cui alla presente condizione aggiuntiva ed indicate nella scheda di polizza, sarà riconosciuto all'Assicurato un ulteriore importo forfetario, nella misura percentuale ivi indicata, a titolo di indennizzo di danni o spese causati indirettamente dal sinistro, senza obbligo di documentazione, da parte dell'Assicurato, di tali danni o spese.

4.3 Maggiori spese

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dall'assicurazione, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese per:

- affitto di locali;
- attivazione di utenze e servizi (energia elettrica, telefono, fax, internet, etc.);
- noleggio di attrezzature;
- utilizzo temporaneo di beni mobili in genere, sostitutivi degli enti danneggiati o distrutti;
- prestazione di servizi da terzi;
- trasporto dipendenti;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, fino alla concorrenza del massimale assicurato alla specifica partita, restando inteso che l'indennizzo sarà limitato alla differenza fra le maggiori spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie, che l'Assicurato avrebbe in ogni caso sostenuto per l'esercizio dei medesimi servizi o attività, qualora il sinistro non si fosse verificato.

4.4 Spese di demolizione e sgombero

La Società risponde, fino alla concorrenza della somma assicurata alla specifica partita, delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire, decontaminare, disinquinare, nonché per il trattamento speciale dei residui, anche tossico nocivi, del sinistro. La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e in eccedenza a quanto previsto al medesimo titolo dalla garanzia base.

5.0 NORME PARTICOLARI

(sempre operanti)

5.1 Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (esclusi in ogni caso i veicoli iscritti al P.R.A.) da urto di veicoli o mezzi d'opera, natanti o mezzi ferroviari, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.2 Perdita pigioni

Se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, entro il limite del 15% del valore della singola unità immobiliare danneggiata. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, con il massimo di un anno dalla data del sinistro.

Per locali regolarmente affittati si intendono convenzionalmente anche quelli di proprietà ed occupati dall'Assicurato e rimasti danneggiati, per i quali ai fini della presente estensione si farà riferimento all'importo della pigione presumibile ad essi relativa, fermo il limite percentuale sopra indicato.

5.3 Beni presso terzi

L'assicurazione dei beni di cui alla partita "Contenuto" (esclusi in ogni caso i veicoli iscritti al P.R.A.) ha validità anche quando gli stessi si trovino presso terzi nonché in occasione di fiere, mostre ed esposizioni. Tale estensione è prestata a primo rischio assoluto entro il limite previsto al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo", da intendersi per singolo sinistro.

5.4 Onorari periti

La Società si obbliga, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, a rimborsare le spese e/o onorari di competenza del perito di parte che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione è prestata, per ogni sinistro, fino a concorrenza dell'importo indicato al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo", senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile, fermo il limite delle somme effettivamente pagate, delle quali il Contraente dovrà dare dimostrazione.

5.5 Onorari architetti, ingegneri, consulenti

La Società si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termine di polizza, a rimborsare all'Assicurato le spese e gli onorari che lo stesso debba pagare ad architetti, ingegneri, consulenti e professionisti in genere (per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni), allo scopo di reintegrare le perdite subite, con esclusione delle spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

La presente estensione è prestata, per ogni sinistro, fino a concorrenza dell'importo indicato al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo", senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile, fermo il limite delle somme effettivamente pagate, delle quali il Contraente dovrà dare dimostrazione.

5.6 Ricerca guasto da acqua condotta

La Società, oltre ai danni materiali e diretti derivanti da fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento o di condizionamento pertinenti al fabbricato assicurato, indennizza:

- a) le spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua;
- b) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale.

Sono esclusi i danni derivanti da gelo, da acqua piovana e da rigurgiti di fogna, umidità e stillicidio.

La presente estensione è prestata a Primo Rischio Assoluto, nei limiti indicati al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.7 Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana - o proveniente dallo scioglimento di neve o grandine - penetrata all'interno dei fabbricati in conseguenza di rottura, ingorgo od occlusione, delle grondaie o delle condutture di scarico, compreso il rigurgito delle acque di scarico e delle fogne verificatisi all'interno dei fabbricati assicurati nonché le spese per l'individuazione della rottura od occlusione, per la relativa riparazione o ripristino.

Sono tuttavia esclusi i danni :

- causati da acqua infiltratasi dal terreno, da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti nonché da gelo;
- causati da fuoriuscita di acqua da argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana;

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.8 Fenomeni elettrici

La Società risponde dei danni elettrici a macchine, apparecchi e impianti elettrici ed elettronici, causati da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici, anche quando tali danni si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica, con esclusione dei danni a lampadine, valvole termoioniche, tubi catodici, resistenze elettriche scoperte nonché di quelli dovuti unicamente ad usura degli apparecchi o impianti.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo", esclusa l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

5.9 Assicurazione del costo di ricostruzione di cose particolari

La Società risponde del costo del materiale nonché delle prestazioni dell'ingegno e delle operazioni manuali e meccaniche, sostenute per la ricostruzione di cose particolari e qualsiasi altra spesa, purché documentata, sostenuta dalla Contraente entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.

La presente estensione è prestata a Primo Rischio Assoluto, entro il limite indicato al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.10 Veicoli ricoverati

A parziale deroga di quanto diversamente previsto in polizza, l'assicurazione è estesa ai veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà del Contraente o - se in custodia od oggetto di sequestro - di terzi, esclusivamente quando si trovino ricoverati sottotetto dei fabbricati assicurati o anche all'aperto nelle aree pertinenti ai medesimi.

La presente estensione è operante ad esaurimento di ogni altra garanzia eventualmente prestata per i detti veicoli con altre polizze assicurative ed è prestata a Primo Rischio Assoluto, entro il limite indicato al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo", che deve intendersi in ogni caso quale massima esposizione della Società per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo.

Ciò premesso, resta convenuto che la Società non sarà tenuta a indennizzare, in nessun caso, somma superiore al valore commerciale del veicolo danneggiato al momento del sinistro.

5.11 Scioperi - tumulti e sommosse - atti vandalici e dolosi – Atti di terrorismo e sabotaggio

La Società risponde :

- 1) dei danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- 2) degli altri danni causati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o no del Contraente) che prendono parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Si conviene fra le parti che per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Relativamente alla garanzia per i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da - o verificatisi in occasione di - attentati e atti di terrorismo o sabotaggio, la Società ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la Società stessa provvederà alla riduzione del premio, calcolata sulla base del 5% del tasso imponibile annuo e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, con facoltà del Contraente, in tale evenienza, di recedere con pari effetto dall'intero contratto.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- g) da contaminazioni di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.12 Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e forza del vento, compresi quelli causati da cose spinte, trascinate o abbattute, dalla forza dei menzionati eventi.

La Società non risponde :

- a) dei danni causati da :
 - fuoriuscita d'acqua dalle usuali sponde dei corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
 - gelo;
 - cedimenti o franamenti del terreno ;ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- b) dei danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, se non arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza dei suindicati eventi atmosferici;
- c) dei danni subiti da :
 - alberi, cespugli, coltivazioni in genere;
 - enti all'aperto non per naturale destinazione;
 - vetrate, lucernari in genere, lastre in cemento-amianto nonché manufatti in plastica, per effetto di grandine.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.13 Grandine

A integrazione di quanto disposto alla norma "Eventi Atmosferici", la Società risponde dei danni causati da grandine a:

- vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in plastica;

inteso che, ai fini della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.14 Sovraccarico di neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati, direttamente provocato dal peso della neve.

Rischi esclusi dall'assicurazione

La Società non risarcisce i danni causati :

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- a capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.15 Allagamenti

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate per effetto di allagamenti, intendendosi come tali i danni provocati da acqua o liquidi penetrati all'interno dei fabbricati a seguito di:

- formazione di ruscelli o accumulo esterno;
- fuoriuscita - non dovuta a rottura - da impianti idrici, igienici e tecnologici.

Sono esclusi i danni :

- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dal vento o dalla grandine;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- a merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.16 Gelo

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 96 ore antecedenti il sinistro.

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.17 Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- a) a incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione incendio;
- b) all'accidentale verificarsi dei guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a sei ore e si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, con la franchigia e il limite previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.18 Differenziale storico - artistico / opere di abbellimento

Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino. A titolo esemplificativo e non limitativo tali danni possono riguardare:

- affreschi;
- bassorilievi;
- ornamenti murari;
- monumenti;
- mosaici;
- soluzioni architettoniche;

e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese/competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico/artistico.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato a questo titolo al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato/Contraente per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per il territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

5.19 Inondazioni e alluvioni

La Società, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, causati alle cose assicurate da Inondazioni e/o Alluvioni.

Sono esclusi i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione;
- a cose mobili all'aperto;

Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

5.20 Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di Terremoto.

La Società non risponde dei danni :

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e da maremoti;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia :

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

La Società

Il Contraente

SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI ALL'INDENNIZZO

Norma	Estensione di garanzia	Scoperto %	Franchigia / minimo e massimo non indennizzabile – Euro	Limite di indennizzo per sinistro – Euro
5.1	Urto veicoli		500,00	
5.3	Beni presso terzi			100.000,00
5.4	Onorari periti			5% del danno indennizzabile – max 30.000,00
5.5	Onorari consulenti			max 30.000,00
5.6	Ricerca guasto da acqua condotta		500,00	15.000,00
5.7	Acqua piovana		1.500,00	50.000,00
5.8	Fenomeni elettrici	10	500,00	50.000,00
5.9	Spese di ricostruzione di cose particolari		500,00	50.000,00
5.10	Veicoli ricoverati		1.000,00	50.000,00
5.11	Scioperi, tumulti e sommosse atti vandalici e dolosi	10	1.500,00	80% del valore complessivo (fabbricato e contenuto) relativo all'ubicazione colpita dal sinistro;
	Atti di terrorismo	10	min. 2.500,00 max 10.000,00	50% del valore complessivo (fabbricato e contenuto) relativo all'ubicazione colpita dal sinistro, con il limite di 5.000.000,00 per periodo assicurativo annuo
5.12	Eventi atmosferici	10	a) 1.500,00 per ubicazione di rischio (fabbricato e relativo contenuto); b) 5.000,00 per sinistro, per enti posti all'aperto per naturale destinazione d'uso	a) 80% del valore complessivo (fabbricato e contenuto) relativo all'ubicazione colpita dal sinistro; b) 100.000 per periodo assicurativo annuo
5.13	Grandine	10	1.500,00	50.000,00
5.14	Sovraccarico di neve	10	5.000,00	30% del valore complessivo (fabbricato e contenuto) relativo all'ubicazione colpita dal sinistro, con il limite di 500.000,00 per periodo annuo;
5.15	Allagamenti	10	5.000,00	300.000,00
5.16	Gelo		1.500,00	25.000,00
5.17	Merchi in refrigerazione	10	500,00	15.000,00 per periodo assicurativo annuo
5.18	Differenziale storico-artistico			150.000,00
5.19	Inondazioni e alluvioni	10	25.000,00 per singola ubicazione di rischio	per ciascuna ubicazione 50% del relativo valore (fabbricato e contenuto), col massimo di 500.000,00 per periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di ubicazioni interessate
5.20	Terremoto	10	25.000,00 per singola ubicazione di rischio	per ciascuna ubicazione 40% del relativo valore (fabbricato e contenuto), col massimo di 2.000.000,00 per periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di ubicazioni interessate

La Società

Il Contraente

SCHEDA TECNICA

Contraente: **COMUNE DI LAMA MOCOGNO**
Via XXIV Maggio, 31 – 41023 Lama Mocogno (MO)
C.F. 00460930365

durata del contratto: **anni 3, mesi 6, giorni 1 , con**
effetto dal: **29/06/2016**
scadenza il: **31/12/2019**
scadenza prima rata il: **31/12/2016**

Descrizione del rischio / attività esercitata

L'assicurazione vale per tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Contraente ovvero in locazione e/o uso al medesimo o da questi detenuti a qualunque titolo, inerenti l'esercizio dell'attività istituzionale nonché di tutte le attività o servizi principali, accessori e complementari, compresi tutti i beni per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile, siano essi pertinenti o meno all'attività, nulla escluso né eccettuato, secondo le definizioni di "Fabbricati" e "Contenuto" convenzionalmente previste in polizza.

Partite, somme assicurate e tassi di premio

Partita 1 Fabbricati

somma assicurata **Euro 22.000.000,00**
tasso lordo di premio pro mille _____
premio annuo lordo **Euro** _____

Partita 2 Contenuto

somma assicurata **Euro 700.000,00**
tasso lordo di premio pro mille _____
premio annuo lordo **Euro** _____

Partita 3 Ricorso terzi e/o locatari (norma aggiuntiva 4.1)

somma assicurata **Euro 1.000.000,00**
tasso lordo di premio pro mille _____
premio annuo lordo **Euro** _____

Partita 4 Maggiori spese (norma agg.va 4.3)

somma assicurata **Euro 50.000,00**
tasso lordo di premio pro mille _____
premio annuo lordo **Euro** _____

Partita 5 Spese di demolizione e sgombero (norma agg.va 4.4)

somma assicurata **Euro 150.000,00**
tasso lordo di premio pro mille _____
premio annuo lordo **Euro** _____

Il premio annuo lordo complessivo ammonta pertanto a **Euro** _____

La Società

Il Contraente
